

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1401

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VARGIU

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell’efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 19 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l’obiettivo di riformare il sistema elettorale vigente per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abrogando la legge n. 270 del 2005 e restituendo efficacia alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore.

Approvata a maggioranza senza il consenso delle opposizioni sul finire della XV legislatura, la legge n. 270 del 2005, meglio nota come « *Porcellum* », dalla non lusinghiera definizione datale dal suo stesso proponente, ha contribuito fortemente in questi anni ad aumentare il divario tra rappresentanti e rappresentati, alimentando il clima di sfiducia verso le istituzioni.

Nonostante generici appelli e promesse di cambiamento e vani tentativi di riforma, ben tre consultazioni elettorali

sono state regolate da un sistema che ha, da un lato, quasi annullato il potere di scelta degli elettori restringendolo in una lista bloccata e che ha, dall’altro, di gran lunga allentato i vincoli della rappresentanza territoriale attraverso la liberalizzazione della multicandidatura.

Inoltre, come dimostrato dalle ultime elezioni (e non solo, nel 2006 successe la stessa cosa), il sistema vigente può agevolare la costituzione di maggioranze diverse tra le due Camere per la presenza di due diversi premi di maggioranza — uno alla Camera dei deputati su base nazionale e l’altro al Senato della Repubblica su base regionale.

La legge elettorale vigente implica dunque con certezza, al di là del possibile rischio di generare instabilità politico-istituzionale, un reale *deficit* democratico che in questi otto anni ha condizionato la

selezione del ceto politico-parlamentare, affidandola esclusivamente all'opaco e pervasivo potere di nomina dei partiti esercitato attraverso un'assegnazione dei seggi scientificamente predeterminata dalle segreterie di liste e dalle forze politiche.

Negli anni, visto l'immobilismo della politica, alcune iniziative referendarie hanno coinvolto e mobilitato milioni di cittadini, ma non una parola né un gesto hanno fatto seguito a questa voglia di partecipazione. La richiesta dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti attraverso la preferenza è affondata in un silenzio gravido di indifferenza e in estenuanti rinvii che hanno ingrossato le fila del voto di protesta.

Dettata dalla consapevolezza che l'inerzia conservatrice e l'incapacità di riforma della politica, già palese nell'ultima parte della scorsa legislatura, possano lasciare intatto il sistema elettorale vigente, questa proposta di legge intende, nelle more di un più compiuto processo di riforma elettorale, restituire un primo spiraglio di fiducia e di speranza ai cittadini ripristinando il sistema elettorale previgente e scongiurando uno scenario politico-istituzionale dannoso e sconcertante per il nostro Paese.

Il cosiddetto « *Mattarellum* », che ha regolato le elezioni delle due Camere dal 1994 al 2001, ha infatti il vantaggio di essere già noto ai cittadini che, in primo luogo, hanno saputo apprezzarne l'efficacia in termini di rappresentatività, responsabilità e *accountability* dell'elezione dei propri rappresentanti attraverso il collegio uninominale e che, in secondo luogo, hanno constatato gli effetti positivi di un sistema prevalentemente maggioritario.

Malgrado la permanenza di una quota proporzionale con lista bloccata, comun-

que sensibilmente più ridotta, il « nuovo » sistema elettorale sarebbe in grado di rispondere in maniera immediata e quasi emergenziale alla volontà di cambiamento dei cittadini.

Come si evince anche dalla struttura dell'articolato, si tratterebbe di una garanzia di base, di un provvedimento « *de minimis* » per sensibilizzare e responsabilizzare la classe politica a superare definitivamente l'attuale sistema elettorale prima ancora di compiere ogni altro tentativo di riforma, dagli esiti incerti e dalle strade più o meno già percorse e battute.

L'approvazione di questa proposta di legge a larghissima maggioranza in questo inizio di legislatura invertirebbe così la nociva tendenza manifestasi nel dicembre 2005 e, auspicabilmente, concederebbe maggior tempo alle migliori energie riformatrici presenti nella Camera dei deputati per attivarsi nel corso della legislatura in favore di una nuova legge elettorale da formulare all'interno di un nuovo quadro costituzionale e di un rinnovato sistema istituzionale.

Infine, volendo rappresentare un testo essenziale e di ampia condivisione questa proposta di legge non introduce ulteriori elementi di riforma sulle modalità di selezione dei candidati nella quota uninominale, ma invita a riflettere, sulla necessità di riconoscere e di regolare contestualmente, con un'altra legge, se del caso anche costituzionale, l'istituto delle elezioni primarie per la selezione delle candidature nei singoli collegi.

La proposta di legge consta di un solo articolo. Nel comma 1 viene abolito il sistema elettorale vigente mentre il comma 2 reintroduce le disposizioni previgenti dei testi unici che regolano, rispettivamente, l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

€ 1,00



17PDL0011970